

STATUTO

CENTRO STUDI INTERNAZIONALE VIC-ITALIA ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una Associazione avente la seguente denominazione:

"CENTRO STUDI INTERNAZIONALE VIC-ITALIA ETS", con sede legale nel Comune di Montegrotto Terme (PD) e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)



È costituito in Italia il Centro Studi Internazionale VIC-Italia che si riferisce al metodo terapeutico sul "*Vissuto Immaginario Catatimico*" ideato da Hanscarl Leuner (KIP - *Katathym Imaginative Psychotherapie*, particolarmente sviluppato in Europa).

Il *Marchio VIC-Italia* è stato registrato dalla dr.ssa Marisa Martinelli come proprietà intellettuale presso il Registro dell'Unione Europea il 25 aprile 2018 (n° 017647033) e si identifica con il simbolo egiziano dell'"Occhio di Horus" di

colore verde e con la scritta VIC-Italia.

Il Centro Studi è apartitico, apolitico, laico, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria nell'ambito dell'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Il Centro Studi Internazionale VIC-Italia ha come mission la realizzazione di tutte quelle azioni, rivolte al benessere personale e della collettività, atte a sviluppare il potenziale umano, la formazione di una coscienza psicologica, filosofica, antropologica, scientifica, artistica e di una cultura aperta alla creatività quale strumento di comprensione e miglioramento della condizione esistenziale umana; tutto ciò si pone in continuità con gli studi, le ricerche e il pensiero della psicoterapia con l'immaginario creativo (in particolare con il metodo VIC - *Vissuto Immaginario Catatimico*), e inoltre con gli studi sui linguaggi dell'immagine, dell'antropologia, dell'arte e della neuroestetica.

Il Centro Studi ha come *obiettivi istituzionali*:

- Diventare un punto di riferimento per i professionisti che credono nel valore dell'immaginazione e dell'espressione artistica.
- Contribuire alla ricerca, all'approfondimento, all'aggiornamento, alla formazione, all'applicazione e alla diffusione del metodo VIC in campo psicologico, pedagogico, clinico-

terapeutico secondo un approccio integrato dei saperi; in particolare nell'ambito esteso della sofferenza, della cura, del sostegno e dello sviluppo del potenziale umano.

- Operare secondo le *linee guida del Comitato Scientifico Europeo della SAGKB (Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Katathymes Bilderleben, con sede a Berna, Svizzera)* e della *AGKB (Arbeitsgemeinschaft für Katathymes Bilderleben und imaginative Verfahren in der Psychotherapie, con sede a Göttingen, Germania)* che aderiscono alla *Società Internazionale per la Guided Affective Imagery (IGKB - International Society for Catathymes Bilderleben, con sede a Göttingen, Germania)*.
- Collaborare con le altre Associazioni e gli Enti che perseguono gli stessi scopi.

In questa prospettiva il Centro Studi Internazionale VIC-Italia è interessato a:

- Istituire *l'Elenco ufficiale dei TERAPEUTI VIC: Terapeuta (I Livello), Terapeuta (II Livello), Terapeuta VIC (Certificato Europeo), Supervisore e Magister (docente), conformi agli Standard di Eccellenza Europei per i Formatori* e stabilire le procedure e i requisiti per il riconoscimento delle specifiche certificazioni e l'iscrizione a detto Elenco.
- Costituire *Gruppi di Lavoro* (in particolare di lavoro interdisciplinari) nazionali o internazionali, coordinati da un Responsabile Scientifico nominato dal Consiglio Direttivo. Tali Gruppi di Studio si riuniscono almeno una volta all'anno in un *convegno*, aperto a tutti i Soci e, ove ritenuto opportuno, anche al pubblico.
- Effettuare *ricerche teoriche e pratiche* sui fondamenti epistemologici e neurologici del metodo VIC proponendo specifici contributi scientifici, personali e/o di gruppo. Chiave di lettura privilegiata è quella psicodinamica, senza escluderne altre che si presentino con motivazioni e modalità fondamentalmente psicologiche, artistiche, storiche, sociali, antropologiche, filosofiche, spirituali e psicologiche in genere.
- Organizzare *attività formative* (seminari, corsi di aggiornamento, master, convegni, ecc.).
- Stabilire *rapporti di collaborazione, convenzioni e accordi* con Enti e Associazioni, pubblici e privati; di livello locale, nazionale o internazionale, Università aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio che ne condividano lo spirito e le finalità.
- Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di *commercializzazione*, con riferimento particolare ai settori della *formazione, dell'editoria, produzioni artistiche ed eventi*.
- Istituzione di *premi e/o borse di studio* per produzioni di lavori scientifici o artistici di rilevante valore.
- *Divulgazione* delle proprie attività sul web tramite i social-media e la creazione di un website ufficiale del Centro Studi Internazionale VIC-Italia;
- Organizzare, promuovere e svolgere ogni altra attività collaterale o accessoria funzionale al raggiungimento delle finalità sopra elencate, nonché alla gestione del Centro Studi.

Il Centro Studi può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.¹

Il Centro Studi può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di *raccolta fondi*² - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

¹ Il *Decreto ministeriale* individuerà criteri e limiti "tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale (**art. 6 Cts**).

² L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma *organizzata e continuativa* e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (**co. 2, art. 7 Cts**).

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato.

Il Centro Studi è aperto a coloro che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano l'impostazione culturale e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Sono Soci del Centro Studi coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e quanti vi siano stati ammessi secondo le regole di seguito esposte.

Per essere ammesso alla qualifica di Socio, l'interessato deve fare richiesta scritta al Presidente (tramite scheda di iscrizione indicando le proprie complete generalità e l'autorizzazione all'uso dei dati personali); la richiesta deve essere fatta su presentazione di un Socio o dopo aver frequentato almeno un modulo base del VIC o un seminario VIC.

All'atto dell'ammissione il Socio si impegna al versamento della quota associativa annuale (nella misura fissata dal Consiglio Direttivo), al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel Libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Categorie. Sono Soci del Centro Studi Internazionale VIC-Italia e componenti dell'Assemblea:

- *Soci Fondatori:* le Persone (nello specifico i terapeuti) che hanno dato vita al Centro Studi e sono così indicati nell'Atto costitutivo; hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari;
- *Soci Ordinari:* le Persone fisiche o Persone giuridiche che aderiscono al Centro Studi e si impegnano a versare, sino a quando permanga il vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- *Soci Onorari:* le persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito in maniera rilevante, con la loro opera o il loro sostegno ideale, professionale o economico alle attività del Centro Studi; sono esonerati dal versamento di quote annuali e non hanno alcun potere di voto, né consultivo, ma possono far parte di Comitati scientifici. I Soci Onorari vengono incaricati con delibera del Consiglio Direttivo che ha la facoltà di eleggere anche un eventuale *Presidente Onorario*.

Il *trattamento dei dati personali* acquisiti all'atto dell'iscrizione presso il Centro Studi Internazionale nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi, fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative, in base alle disposizioni della Legge 675/97 e successive modifiche.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività del Centro Studi e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali del Centro Studi;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Centro Studi;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- Chiunque presti come volontario un'attività a favore del Centro Studi avrà diritto al rimborso delle spese sostenute a condizione che siano preventivamente approvate dal Tesoriere

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la Quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea; il mancato pagamento di due quote annuali consecutive è causa di esclusione dalla qualifica di Socio e dall'Elenco dei Terapeuti VIC.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

In caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio del Centro Studi, compete al Consiglio Direttivo la tutela del Centro Studi e dei suoi interessi.

La decadenza da Socio può avvenire per:

- decesso;
- recesso (mediante comunicazione scritta);
- mancato rinnovo della Quota associativa annuale per 2 anni consecutivi;
- espulsione o radiazione.

I *diritti di partecipazione* al Centro Studi non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere al Centro Studi non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni di immagine e/o materiali al Centro Studi Internazionale VIC-Italia;
- quando tengano un comportamento contrastante con gli scopi istituzionali;
- quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o rechino molestie agli altri Soci.

Il provvedimento di espulsione del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea. Il Socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a

fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi - il Socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* del Centro Studi:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.

Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere assunte dalla stessa persona.

ART. 7 (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano del Centro Studi Internazionale VIC-Italia e rappresenta l'ambito di confronto e di decisione al fine di assicurare il perseguimento delle finalità del Centro Studi, determinandone le linee generali di attività e definendo le modalità e i criteri per la corretta gestione. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti da almeno 3 mesi, purché in regola con il pagamento della quota.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci (Fondatori e Ordinari), ciascuno dei quali ha diritto di voto calcolato per teste. Il Presidente del Consiglio Direttivo, se presente, presiede di diritto, altrimenti sarà sostituito dal Vicepresidente e, in caso di assenza, dal Consigliere più anziano.

Viene convocata almeno 2 volte all'anno in via ordinaria mediante e-mail o lettera semplice a tutti gli associati almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea:

- entro il mese di aprile, per approvare la Relazione Annuale e il Bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- entro il mese di dicembre, per approvare il Programma di attività dell'anno successivo e il relativo Bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria quando ciò sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o sia richiesto dal Consigliere più anziano o almeno 1/10 degli associati.

È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o la delibera dello scioglimento del Centro Studi Internazionale. È ordinaria in tutti gli altri casi.

In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei Soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Delle delibere Assembleari e dei principali atti del Centro Studi Internazionale VIC-Italia deve essere data notizia mediante pubblicazione nel sito internet.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche per delega (massimo 3 deleghe per ciascun partecipante all'Assemblea), per via telematica o con video-conferenza, o anche semplicemente votando via mail su singole deliberazioni indicate nell'Ordine del Giorno.

Di tale partecipazione e dei voti così espressi si farà menzione nel Verbale della riunione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

Competenze. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, elegge il Consiglio Direttivo definendolo in numero da 3 a 5 membri;*
- *approva il Programma di attività dell'anno successivo e il relativo Bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre;*
- *approva la Relazione Annuale sulle attività svolte dal Centro Studi e il Bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Centro Studi;*
- *approva i Regolamenti interni;*
- *approva il Programma annuale del Centro Studi Internazionale VIC-Italia;*
- *ratifica le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo;*
- *delibera in ordine a ogni altra materia che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno di sottoporre al voto dei Soci.*

Per modificare lo Statuto e l'eventuale scioglimento del Centro Studi Internazionale VIC-Italia e devoluzione del suo patrimonio occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in ordine cronologico su apposito Libro previamente vidimato e tenuto in conformità alle disposizioni di legge.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione ed esecutivo del Centro Studi Internazionale VIC-Italia. Il Consiglio è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri *scelti tra le persone fisiche associate o enti associati*³ secondo la deliberazione tempo per tempo presa dall'Assemblea.

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito; sarà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri nominati in sostituzione dal Consiglio stesso durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza dei membri. Alle riunioni del Consiglio Direttivo i Consiglieri potranno partecipare anche collegandosi in audio e/o videoconferenza con modalità tali da consentire al Presidente e al Segretario verbalizzante di identificare il Consigliere collegato e di avere esatta conoscenza delle opinioni e dei voti da esso espressi.

Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio Direttivo decade anche in caso di dimissioni congiunte del Presidente e del Vicepresidente.

Compiti del Consiglio Direttivo. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o viene richiesta, e automaticamente convocata, da 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri. È valida comunque la riunione, pur in mancanza di formale convocazione, quando vi intervengano tutti i componenti del Consiglio Direttivo in carica.

³ Vedasi art. 26 CTS

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi membri presenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Attività del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:

- elegge nel suo seno il Presidente, il Comitato esecutivo, il Segretario;
- definisce gli obiettivi e i programmi del Centro Studi Internazionale VIC-Italia per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto, che sottopone tempo per tempo all'approvazione dell'Assemblea;
- propone eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità del Centro Studi;
- delibera circa la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei Soci;
- predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuale e la relazione che li accompagna;
- compie ogni atto di gestione ordinaria e di straordinaria amministrazione necessario od opportuno in relazione all'attuazione dei compiti del Centro Studi Internazionale VIC-Italia di cui all'art. 2;
- predispone i Regolamenti interni e le loro eventuali modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera ogni provvedimento relativo ai rapporti di impiego e/o di collaborazione;
- istituisce Comitati Tecnico-Scientifici con le modalità di cui all'art. 20.
- delibera, in caso di scioglimento del Centro Studi, in merito alla devoluzione del patrimonio.

Riunioni. Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- in seduta ordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, per l'adempimento dei compiti di sua competenza e l'approvazione di atti di ordinaria gestione;
- in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso.

Per le proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre alla Assemblea, occorrono la presenza e il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e trascritte in ordine cronologico sull'apposito libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* del Centro Studi e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta fra i membri del Consiglio Direttivo. Con le stesse modalità viene eletto anche il Vicepresidente, costituendosi così l'Ufficio di Presidenza.

Presidente e Vicepresidente durano in carica per il periodo determinato dal Consiglio Direttivo, comunque non superiore a tre anni.

Il Presidente è il legale rappresentante del Centro Studi Internazionale avanti a terzi in genere e in giudizio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti compiuti dal Centro Studi Internazionale; previa approvazione del Consiglio Direttivo, può conferire ad altri componenti il Consiglio Direttivo o anche a singoli Soci procura speciale per il compimento di singoli atti o complesso di atti.

Il Presidente esplica tutte le competenze attribuitegli dal Consiglio Direttivo e cura le relazioni con Enti, organismi e Istituzioni in genere e con imprese pubbliche e private, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative del Centro Studi Internazionale.

Il Presidente esercita tutti i poteri d'iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale del Centro Studi Internazionale; può gestire i conti correnti bancari e postali e le procedure agli incassi.

Può assumere anche l'incarico di Presidente di Comitati scientifici.

In caso di improrogabile urgenza, l'Ufficio di Presidenza adotta i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone al Consiglio medesimo alla prima riunione.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo del Centro Studi Internazionale, cura l'osservanza dello Statuto. In caso di sua assenza o impedimento le attribuzioni del Presidente competono al Vicepresidente che lo sostituisce.

In caso di dimissioni spetta al Consigliere anziano convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 10 (Segretario)

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo e risponde allo stesso dell'esercizio delle funzioni assegnategli. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Segretario assolve i seguenti compiti:

- preparare la Relazione annuale delle attività del Centro Studi;
- occuparsi delle comunicazioni ai Soci;
- curare la tenuta del Libro-Soci e mantenerne aggiornate le liste, in particolare degli Elenchi dei Terapeuti VIC Italiani abilitati;
- redige i Verbali di seduta delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e attende alla corrispondenza.
- è Responsabile del trattamento dei dati per il Centro Studi internazionale VIC-Italia;
- come Responsabile della Comunicazione gestisce l'immagine pubblica del Centro Studi Internazionale VIC-Italia; in particolare, si occupa della generale attività comunicativa e, in collaborazione col Presidente, provvede ai rapporti con Enti e Associazioni nazionali e internazionali.

ART. 11 (Tesoriere)

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e risponde allo stesso dell'esercizio delle funzioni assegnategli. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere:

- ha la responsabilità complessiva per le operazioni giornaliere che riguardano la gestione patrimoniale del Centro Studi;
- riceve, custodisce e, in collaborazione col Presidente, eroga i fondi del Centro Studi;
- prepara i Bilanci annuali (Preventivo e Consuntivo) insieme a tutti i documenti e le ricevute di pagamento.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo è monocratico e nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.⁴

⁴ In alternativa, è nominato per *volontà* dell'associazione. L'Organo di controllo è *obbligatorio* quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 30 Cts**).

L'Organo di Controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di Controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso in cui il Centro Studi riceva contributi comunque denominati, da Enti pubblici e/o da Enti o Società controllate da Enti pubblici, il Consiglio Direttivo potrà nominare, per un migliore controllo sulla gestione, un Revisore Unico, scelto fra i tecnici del settore, che accompagni con una propria relazione, presentata all'Assemblea, i bilanci annuali.

ART. 12 (Patrimonio)

Le risorse economiche del Centro Studi Internazionale VIC-Italia sono costituite da conferimenti in denaro e/o in valori mobiliari e/o beni immobili, contributi, donazioni o lasciti, rimborsi, attività marginali di carattere commerciale o altre utilità provenienti da Enti pubblici e Privati e sono prioritariamente impiegate per sostenere le spese del proprio funzionamento e dei programmi deliberati per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Il Centro Studi ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo⁵.

⁵ Ai sensi del **co. 3, art. 8 Cts**, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, che trasmette all'Assemblea, unitamente alla propria Relazione annuale sulla gestione e ogni altro documento prescritto dalla legge per l'approvazione.

L'Assemblea delibera l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando particolari esigenze lo richiedano il termine per l'approvazione del bilancio può essere prorogato sino al 30 giugno.

Il Bilancio economico di previsione deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 dicembre di ogni anno unitamente al Programma di attività per l'anno successivo.

ART. 15
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano maggiori a 100 mila euro annui, il Centro Studi deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano maggiori a 1 mln di euro annui, il Centro Studi deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio sociale.

ART. 16
(Libri)

Il Centro Studi Internazionale VIC-Italia deve tenere i seguenti libri:

- Libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i Verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite del Centro Studi, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. È istituito un apposito registro ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dal Centro Studi soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, approvate dal Tesoriere, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.⁶

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Centro Studi^{7 8}.

Il Centro Studi deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi⁹.

ART. 18 (Lavoratori)

Il Centro Studi può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117¹⁰.

ART. 19 (Adesioni)

Adesioni. Le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti in genere, che condividano i fini del Centro Studi Internazionale VIC-Italia e intendano contribuire alla realizzazione dei suoi scopi possono manifestare la loro adesione ai principi e scopi del Centro Studi Internazionale.

Possono partecipare, come anche i terzi in genere, al sostentamento e alle spese di gestione del Centro Studi Internazionale VIC-Italia mediante versamenti di somme di denaro, il conferimento in beni materiali o immateriali o beni strumentali (materiali, attrezzature e simili) ovvero con un'attività, anche professionale. I vari contributi sono destinati allo svolgimento delle attività del Centro Studi Internazionale e alla copertura delle spese annuali di esercizio o di realizzazione di specifiche attività.

Ulteriori adesioni di Istituzioni pubbliche e private. Gli Enti Pubblici, le Accademie, le Università, gli Istituti di ricerca, Associazioni culturali ed Aziende possono comunque manifestare la loro volontà di aderire ai principi e agli scopi del Centro Studi Internazionale VIC-Italia e concedere al Centro Studi il loro patrocinio anche per singole e specifiche iniziative.

ART. 20 (Comitati Scientifici)

Istituzione. Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati Scientifici, anche tematici o di scopo, sulla base di un Regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo stesso, dove saranno descritte le modalità di partecipazione, di collaborazione, di nomina, di direzione, di coordinamento. Eventuali e successive modifiche al Regolamento potranno essere proposte dal Presidente e approvate dal Consiglio.

⁶ Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una *autocertificazione* - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

⁷ Non si considera volontario l'associato che *occasionalmente* coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (**co. 6, art. 17 Cts**). "I *lavoratori subordinati* che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo Settore hanno diritto di usufruire delle forme di *flessibilità di orario di lavoro* o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale" (**co. 6-bis, art. 17 Cts**). *L'incompatibilità* della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria *non si applica* "agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento" (**co. 5, art. 17 Cts**).

⁸ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del *Servizio civile universale*, agli operatori volontari nelle attività di *cooperazione internazionale allo sviluppo*, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (**co. 7, art. 17 Cts**).

⁹ Con apposito D.M. saranno individuati *meccanismi assicurativi semplificati*, con polizze anche numeriche, e saranno disciplinati i relativi *controlli*. "La copertura assicurativa è elemento essenziale delle *convenzioni* tra gli enti del Terzo Settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi *oneri* sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione" (**co. 3, art. 18 Cts**).

¹⁰ I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un *trattamento economico e normativo* non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

Compiti dei Comitati scientifici. I Comitati scientifici hanno il compito di supervisionare il valore scientifico delle iniziative culturali e delle pubblicazioni e la possibilità di proporre e promuovere iniziative ed eventi finalizzati al conseguimento degli scopi del Centro Studi Internazionale VIC-Italia.

ART. 21

(Scioglimento, devoluzione del patrimonio residuo e rinvio)

In caso di *estinzione o scioglimento* del Centro Studi, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo*¹¹ dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore¹², a favore di Istituzioni e Fondazioni che abbiano gli stessi fini, privilegiando eventualmente quegli Enti e Istituzioni che hanno aderito ai principi e agli scopi del Centro Studi Internazionale VIC-Italia. L'Assemblea provvede alla nomina di un liquidatore e le modalità di liquidazione del patrimonio. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice Civile*.

¹¹ "Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (**co. 1, art. 9 Cts**).

¹² O, in mancanza, alla *Fondazione Italia Sociale*.